

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/398 DELLA COMMISSIONE
dell'8 marzo 2019

che modifica il regolamento (CE) n. 616/2007 per quanto riguarda alcuni contingenti tariffari supplementari nel settore del pollame e che deroga a tale regolamento per l'anno contingentale 2018/2019

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 settembre 2018 l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese («Cina») hanno firmato un accordo in forma di scambio di lettere («l'accordo») nel quadro del procedimento DS492 Unione europea — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame. La firma dell'accordo a nome dell'Unione europea è stata autorizzata con decisione del Consiglio (UE) 2018/1252 ⁽²⁾ e la sua conclusione con decisione del Consiglio (UE) 2019/143 ⁽³⁾.
- (2) A norma dell'accordo, l'Unione europea aprirà alcuni contingenti tariffari per taluni prodotti a base di carni di pollame.
- (3) Il regolamento (CE) n. 616/2007 ⁽⁴⁾ della Commissione prevede l'apertura e le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari dell'Unione nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi.
- (4) È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 616/2007 per tener conto dei contingenti tariffari aperti a norma dell'accordo.
- (5) L'accordo prevede l'entrata in vigore il 1° aprile 2019. Pertanto, per l'anno contingentale 2018/2019 i quantitativi di prodotti a base di carni di pollame per i contingenti tariffari da mettere a disposizione a norma dell'accordo dovrebbero essere calcolati su base proporzionale, tenendo conto della data di entrata in vigore dell'accordo. A decorrere dal periodo contingentale che ha inizio il 1° luglio 2019 dovrebbe essere messa a disposizione la totalità dei quantitativi annui di carni di pollame previsti dall'accordo.
- (6) Considerato che alcuni contingenti per i prodotti a base di carne di pollame assegnati alla Cina devono essere gestiti su base trimestrale e che il periodo di presentazione delle domande per il trimestre che ha inizio il 1° aprile 2019 sarà scaduto al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, i quantitativi di cui all'accordo per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2019 dovrebbero essere resi disponibili a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, che dovrebbe essere quella dell'entrata in vigore dell'accordo.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2018/1252 del Consiglio, del 18 settembre 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 Unione europea — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame (GUL 237 del 20.9.2018, pag. 2).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2019/143 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 Unione europea — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame (GUL 27 del 31.1.2019, pag. 2).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (GUL 142 del 5.6.2007, pag. 3).

